

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 22

(Modifica all' articolo 13 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/1999 le parole << Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSAs competente in materia provvede >>.